

1. Società – Nuovi obblighi pubblicitari imposti dalla Legge comunitaria 2008

Al fine di recepire la Direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società, l'articolo 42 della **legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008)** – in vigore dal 29 luglio 2009 – ha apportato modifiche agli articoli **2250** (*Indicazione negli atti e nella corrispondenza*) e **2630** (*Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi*) del Codice Civile.

La nuova norma introduce importanti innovazioni sulla pubblicità di specifiche informazioni negli atti e nella corrispondenza (ad es. fatture, contratti, lettere, ordinativi ecc.) delle società (sia di persone che di capitali). In particolare:

- scatta l'obbligo, per le sole società di capitali, di pubblicare tali informazioni anche nei **siti web delle società**;
- prevista l'applicazione di **pesanti sanzioni amministrative** in caso di inadempimento;
- prevista, inoltre, la facoltà di pubblicare nel **Registro delle imprese atti in altra lingua della Comunità europea**.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della nota ministeriale si rimanda alla Sezione: **CAMERA DI COMMERCIO – Registri** – Registro delle imprese.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1>

2. Albo degli imbottiglieri - Dichiarazione annuale dei quantitativi imbottigliati entro il 10 settembre

L'impresa imbottigliatrice, iscritta nell'Albo degli imbottiglieri, deve annualmente comunicare alla competente Camera di Commercio i quantitativi della produzione imbottigliata nell'anno precedente per ogni denominazione d'origine (DOC e DOCG) e indicazione geografica (IGT) e i Paesi di destinazione con rilievo statistico.

La dichiarazione, utile ai fini statistici, deve essere fatta entro il 10 settembre di ogni anno.

La dichiarazione riferita ai quantitativi di vino a DOC, DOCG e IGT imbottigliato **dal 1° agosto 2008 al 31 luglio 2009** va presentata **entro il 10 settembre 2009**.

Per un approfondimento dell'argomento si rimanda alla Sezione: **CAMERA DI COMMERCIO – Albi** – Albo degli imbottiglieri dei vini

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=45>

3. Commercio su aree pubbliche - Obbligo di presentazione del DURC

Secondo quanto stabilito dall'art. 11-bis, comma 1, lett. a), della **legge 3 agosto 2009, n. 102**, di conversione del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 (che ha aggiunto il comma 2-bis all'art. 28 del D. Lgs. n. 114/1998), a decorrere dal 5 agosto 2009, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche – su posteggio o in forma itinerante - potrà, in ogni caso, essere rilasciata solo previa **presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC)**, di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Nel caso di mancata presentazione del DURC l'autorizzazione viene revocata.

Per un approfondimento dell'argomento si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Commercio, somministrazione e turismo** – Commercio all'ingrosso e al dettaglio.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=150>

4. Modifiche all'art. 19 della legge n. 241/1990 – Lettera-Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico

I commi dal 3 al 7 dell'articolo 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 hanno introdotto rilevanti novità nella struttura della procedura nota come "**dichiarazione di inizio attività - DIA**", di cui all'articolo 19 della legge n. 241/1990.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **Lettera-Circolare n. 3625/C del 17 luglio 2009, Prot. 0065083**, si è occupato, nello specifico, delle attività soggette a preventiva verifica dei requisiti a cura dell'ufficio del Registro delle imprese, ovvero della Commissione provinciale dell'artigianato, quali: l'impiantistica (D.M. n. 37/2008); l'autoriparazione (L. n. 122/1992); le imprese di pulizia (L. n. 82/1994 e D.M. n. 274/1997); l'attività di facchinaggio (D.M. 221/2003), formulando indicazioni per l'adozione di comportamenti il più possibile omogenei.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della lettera-circolare si rimanda alla Sezione: **CAMERA DI COMMERCIO – Appendici** – Semplificazione delle procedure amministrative.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=42>

5. Attività di movimentazione merci – Applicabilità del D.M. n. 221/2003 – Lettera-Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **Circolare n. 3266/C del 30 luglio 2009**, torna sull'argomento di una corretta interpretazione dell'articolo 2, lettere a) e b) del D.M. n. 221 del 2003, che da sempre ha determinato molti dubbi interpretativi.

L'attività di facchinaggio è, molto spesso, incorporata all'interno di un più ampio ciclo di servizio, quali, ad esempio, del trasloco, del trasporto e della logistica. In tali casi l'attività di facchinaggio svolge una **funzione**

strumentale accessoria che non rileva, autonomamente, rispetto al fruitore del servizio.

In questi casi le attività relative al trasporto e al trasloco svolte in maniera "prevalente" o l'attività di facchinaggio svolta in maniera "strumentale ed accessoria" sono soggette alla normativa sul facchinaggio?

Sia il Ministero dello Sviluppo Economico che il Ministero del Lavoro ritengono che nel caso l'attività di facchinaggio sia **meramente marginale e strumentale e di mero servizio all'attività principale** di movimentazione merci e trasloco, tale da non assurgere mai ad attività svolta a favore di terzi come prestazione autonoma, questa non va sottoposta alla disciplina dettata dal D.M. n. 221/2003.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della lettera-circolare si rimanda alla Sezione: **CAMERA DI COMMERCIO – Altre Attribuzioni2** – Imprese di facchinaggio.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=46>

6. Attività sanzionatoria per omessa o ritardata denuncia al REA – Parere del Consiglio di Stato

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **Circolare n. 3267/C del 5 agosto 2009**, ha diramato un **Parere del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 898/2008 del 23 luglio 2009** sul regime sanzionatorio da applicare alle violazioni degli obblighi di comunicazione e denuncia (omessa o ritardata denuncia) al REA.

Il Consiglio di Stato si è definitivamente espresso sulla questione affermando che il disposto dell'art. 9 del D.P.R. n. 581/1995 non ha istituito una nuova forma pubblicitaria, ma si è limitato a mantenere in vita una serie di obblighi di comunicazione e denuncia, in precedenza riferiti al Registro delle ditte, ora imputati al REA.

Ne consegue che **continuano a sussistere le sanzioni previste dalla normativa riguardante il Registro delle ditte**, senza che possa ritenersi, nella fattispecie, che si sia in presenza di un'applicazione analogica della disciplina sanzionatoria.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della circolare si rimanda alla Sezione: **CAMERA DI COMMERCIO – Registri** – Registro delle imprese - REA.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1>

7. Registro imprese - Approvata la nuova modulistica integrata con l'attivazione automatica dell'iscrizione all'INPS

E' stato pubblicato, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, il **D.M. 14 agosto 2009**, con il quale vengono approvate:

- a) le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del Registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico;

- b) le specifiche tecniche necessarie per la attivazione automatica della iscrizione agli enti previdenziali di cui all'art. 44 comma 8 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Il presente decreto **sostituisce il decreto ministeriale 6 febbraio 2008**.

A partire **dal 2 gennaio 2010** non saranno più utilizzabili programmi informatici creati sulla base delle specifiche tecniche approvate con il decreto ministeriale 6 febbraio 2008, e gli uffici del Registro delle imprese non potranno più accettare domande o denunce presentate utilizzando detti programmi informatici.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della circolare si rimanda alla Sezione: **CAMERA DI COMMERCIO – Registri** – Registro delle imprese - REA.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1>

8. Brevetti - Dal 15 agosto 2009 è variato l'importo del bollo virtuale

Per ogni domanda trasmessa in via telematica di brevetto per invenzione industriale, modello di utilità o registrazione di disegno e modello ove alla stessa risulti allegato uno o più documenti soggetti all'imposta di bollo, l'importo del bollo virtuale sarà di **euro 20,00**.

Rimane invariato l'importo del bollo virtuale di **euro 42,00** per le domanda trasmesse in via telematica per la registrazione di marchi d'impresa.

Lo ha stabilito l'articolo 20 della **Legge 23 luglio 2009, n. 99** recante *"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"*, entrata **in vigore il 15 agosto 2009**.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della lettera-circolare si rimanda alla Sezione: **CAMERA DI COMMERCIO – Altre Attribuzioni1** – Attribuzioni in materia di brevetti ...

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=27>

9. Albo Nazionale Gestori Ambientali – Gestione dei centri di raccolta - Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 1

Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali, con **Deliberazione 20 luglio 2009, n. 2** (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2008), ha dettato i criteri e i requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di **gestione dei centri di raccolta** di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, modificato con decreto 13 maggio 2009, di attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera cc), del D.Lgs. n. 152/2006, e successive modificazioni e integrazioni.

Come previsto dall'articolo 3, comma 4, di detta delibera, i soggetti che avevano presentato domanda di iscrizione o integrazione nella categoria 1 per la gestione dei centri di raccolta che intendono confermare le domande stesse,

devono presentare **apposita dichiarazione in carta libera** alla Sezione regionale competente secondo il modello di cui all'allegato 6 alla delibera medesima.

Il modello di dichiarazione approvato dal Comitato nazionale dovrà essere restituito alla Sezione Regionale debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, allegando documento d'identità.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della delibera del Comitato Nazionale si rimanda alla Sezione: **CAMERA DI COMMERCIO - Altre Attribuzioni1** - Albo nazionale dei gestori ambientali.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=45>

10. Nuovo adempimento per i produttori di apparecchiature da illuminazione entro il 15 settembre

Il 2 luglio 2009 è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale, il **D.M. 12 maggio 2009**, che individua le "*Modalità di finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchiature da illuminazione da parte dei produttori delle stesse*".

Questo decreto, che è entrato in vigore il **17 luglio 2009**, ha un impatto sul Registro A.E.E. in quanto stabilisce che gli **apparecchi di illuminazione** sono suddivisi in fasce legate al loro peso e aggiunge che i produttori di apparecchi di illuminazione dovranno comunicare al **Registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche**, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, - e quindi **entro il 15 settembre 2009** - la fascia o le fasce di appartenenza, indicando altresì, nel caso di appartenenza a più fasce, il numero di pezzi immessi sul mercato nazionale per ciascuna fascia.

In sostanza le imprese che hanno già comunicato il dato relativo ai pezzi e al peso complessivo devono fornire un ulteriore dettaglio suddividendo la quantità, espressa in pezzi, in tre fasce.

A fronte della presentazione della pratica il produttore dovrà versare i diritti di segreteria (**30,00 euro**) e l'imposta di bollo (**14,62 euro**).

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto e di un apposito manuale si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO - Attività economiche e figure professionali** - RAEE - Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=160>

11. Sicurezza sul lavoro - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto integrativo e correttivo del testo unico

E' stato pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 142 alla gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2009, il **D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106**, recante "*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*".

Le misure principali contenute nel nuovo decreto riguardano:

- Una patente a punti per verificare l'idoneità delle imprese in settori particolarmente a rischio;

- lo snellimento di alcune procedure burocratiche per la valutazione della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- uno spazio maggiore alla prevenzione;
- una rivisitazione delle sanzioni.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Lavoro e formazione professionale – Sicurezza sul lavoro**.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=16>

12. Pacchetto sicurezza e decreto anticrisi – Come cambiano alcune norme per gli extracomunitari - Nuove circolari del Ministero dell'Interno, del Lavoro e dell'INPS

Emersione lavoro nero di colf e badanti, modifiche in materia di cittadinanza, nuove indicazioni in materia di anagrafe e stato civile. Queste alcune delle novità introdotte dalla legge n. 94/2009 (disposizioni in materia di sicurezza) e dalla legge n. 102/2009 (pacchetto anticrisi).

Una circolare a firma congiunta del Ministero dell'Interno e del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (**n. 10 del 7 agosto 2009**) e una Circolare dell'INPS (**n. 101 del 10 agosto 2009**) illustrano le procedure per l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari.

Con la legge 15 luglio 2009 n. 94 sono state, inoltre, introdotte alcune novità riguardo ai requisiti necessari per ottenere la cittadinanza italiana e alcune norme che regolano l'anagrafe e lo stato civile.

Due circolari del Ministero dell'Interno, del 6 e 7 agosto 2009, illustrano, rispettivamente le modifiche in materia di **cittadinanza** e quelle in materia di **anagrafe e di stato civile**.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo delle circolari citate si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Circolazione e soggiorni dei cittadini stranieri – Cittadini extracomunitari**.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=73>